



Sent. Nr. 116/2014  
Del 08/04/14  
Dep. 08/04/2014  
Fasc. Nr. 809/2013R9  
Cron. Nr. 270/2014

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.  
MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente:

**SENTENZA**

Nella causa di previdenza e assistenza iscritta al n. 809 del Ruolo  
Generale dell'anno 2013 a cui è stata riunita la causa n. 105/2014  
promosse con ricorso da

~~\_\_\_\_\_~~  
personalmente e nella sua qualità di legale rappresentante di  
~~\_\_\_\_\_~~ snc di ~~\_\_\_\_\_~~ & C. elettivamente domiciliato a ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ presso e nello studio dell' avv. ~~\_\_\_\_\_~~  
~~\_\_\_\_\_~~ che lo rappresenta e difende come da procura a margine del  
ricorso introduttivo

RICORRENTE

**Contro**

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente  
domiciliato a Reggio Emilia, via de' ~~\_\_\_\_\_~~  
presso l'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ e l'avv. ~~\_\_\_\_\_~~ che lo  
rappresentano e difendono come da procura generale alle liti a



ministero notaio Castellini n. rep. 77778/19476 rep

RESISTENTE

In punto a : Opposizione ad avviso di addebito

### CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell' 8 aprile 2014

Il procuratore di parte resistente Inps ha così concluso:

Come da verbale d'udienza dell'8 aprile 2014

### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 20 giugno 2013 T. ~~LU~~ conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro, l'INPS per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39520130000930002000.

Il ricorrente contestava la pretesa dell'Inps nel merito asserendo che non sussistevano i presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti.

Si costituiva con memoria difensiva l'Inps contestando quanto dedotto da parte ricorrente.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione per motivi che esponeva dettagliatamente.

Con successivo ricorso veniva proposta opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39520130001692392000 per motivi analoghi a quelli del precedente ricorso e l'Inps si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.



Le cause riunite venivano istruite con la produzione di documenti e discusse e decise all'udienza odierna.

Occorre, preliminarmente, verificare se le opposizioni proposte avverso gli avvisi di addebito siano o meno tempestive, verifica che deve essere effettuata anche d'ufficio dal giudice.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 11274/2007) "In tema di opposizione a cartella esattoriale, emessa dall'istituto concessionario della gestione del servizio di riscossione, per il mancato pagamento di contributi pretesi dall'I.N.P.S., l'accertamento della tempestività del ricorso proposto dall'ingiunto, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dall'art. 24, quinto comma, del d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda (e, perciò, una ipotesi di decadenza prevista "ex lege", avente natura pubblicistica), è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, disponendo l'acquisizione degli elementi utili anche "aliunde", in applicazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con la conseguenza che il mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto comporta la nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del difetto di "potestas iudicandi" derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale." e (Cass. lav n. 21365/2010) "In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n.



46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione..."

Tanto precisato si rileva che dal momento che il ricorso avverso l'avviso di addebito n. 395 2013 00009300 02 000 è stato depositato in data 20 giugno 2013 e che l'avviso di addebito è stato notificato in data 26 aprile 2013 (cfr. doc. 3,9,10 dell'Inps ) ne consegue che l'opposizione a tale avviso di addebito è inammissibile in quanto tardiva con conseguente non contestabilità del credito contributivo portato da dette cartelle di pagamento.

E', invece, tempestiva l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 395 2013 00016923 92 000 come del resto opinato anche dall'Inps. Tanto premesso e passando ad esaminare il merito dell'opposizione in relazione a quest'ultimo avviso di addebito si rileva che l'art. 1, comma 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 dispone che: "a decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti". Il comma 203 (che



ha così sostituito l'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160) dispone, a sua volta, che: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".

L'art. 1, comma 208 della legge n.662/1966 dispone poi: "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale





nell'ambito delle competenze dell'amministratore della società non risulta che vi sia un'ulteriore attività svolta dal ricorrente come socio operante tale da giustificare l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti anche successivamente alla decorrenza dell'affitto d'azienda.

Nè l'Inps ha provato, come sarebbe stato suo onere, che il ricorrente dopo l'affitto d'azienda abbia continuato a svolgere l'attività di socio operante all'interno della società circostanza peraltro difficilmente ipotizzabile stante l'affitto dell'intero complesso aziendale.

Né in contrario rileva che nella dichiarazione dei redditi della società, successivamente rettificata, sia stato compilato il quadro RK che indica l'attività del socio come prevalente.

Da quanto sopra esposto deriva che devono essere annullato l'avviso di addebito n. 395 2013 00016923 92 000.

Considerata la controvertibilità giuridica della fattispecie, la reciproca soccombenza e che è stata la dichiarazione dello stesso ricorrente in sede di dichiarazione dei redditi a determinare l'emissione dell'avviso di addebito annullato devono essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulle cause iscritte ai n. 809/2013 e 105/2014 così provvede :



- 1) Dichiaro inammissibile l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 395 2013 00009300 02 000.
- 2) Annulla l'avviso di addebito n. 395 2013 00016923 92 000
- 3) Compensa le spese giudiziali tra le parti.

Reggio Emilia, 8 aprile 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

